
Relazione del Consiglio di Gestione

Approvazione di un nuovo Statuto sociale in relazione all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito all'approvazione di un nuovo testo statutario in relazione all'adozione da parte di Intesa Sanpaolo del modello monistico di amministrazione e controllo.

1. LE RAGIONI ALLA BASE DELLA SCELTA DEL MODELLO MONISTICO

La scelta di adottare il sistema dualistico è stato uno dei presupposti della costituzione del Gruppo Intesa Sanpaolo: ancorché non vi fossero esperienze significative, nel 2006 apparve chiara la funzionalità di tale modello rispetto alle esigenze di un'integrazione che si profilava complessa e da realizzare secondo una *road map* che fosse assolutamente rispettata nei tempi e nei contenuti.

L'esperienza di entrambi i Gruppi di provenienza (Banca Intesa e Sanpaolo IMI) – a loro volta caratterizzati da aggregazioni importanti e difficili, alcune delle quali, allora, non ancora del tutto realizzate – suggerirono un presidio articolato e con una chiara attribuzione di responsabilità tra gli organi e di relativi *skill* specifici.

A distanza di nove anni dalla fusione, è possibile considerare appropriata tale scelta, l'integrazione ormai pienamente e positivamente realizzata e i tempi maturi per valutare l'opportunità di un cambio del sistema di *governance*.

Per esporre sinteticamente le ragioni del cambiamento proposto è utile fare anzitutto riferimento agli esiti del processo di autovalutazione svolto dai due Organi collegiali che, pur evidenziando un'ampia e profonda adeguatezza di ciascun Consiglio in merito a tutti i profili oggetto di esame, ha individuato i seguenti principali ambiti di miglioramento:

- catena decisionale lunga e non sempre lineare;
- asimmetrie informative all'interno degli Organi e tra gli Organi stessi, nonostante flussi informativi adeguati sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- eccessiva lontananza della funzione di gestione da quelle di controllo e di supervisione strategica.

In questo contesto, anche altri fattori suggerivano una disamina di ampio respiro sull'adeguatezza del sistema di governo societario: *in primis*, le modifiche intervenute nel quadro regolamentare nonché l'evoluzione in atto a livello di Vigilanza (con il passaggio della vigilanza prudenziale alla BCE, nella prospettiva del *Single Supervisory Mechanism*) e nell'azionariato di Intesa Sanpaolo (con una forte crescita degli investitori esteri).

La valutazione dell'opportunità di confermare o cambiare il modello di governo societario adottato da Intesa Sanpaolo nel 2006 è stata affidata a una Commissione costituita *ad hoc* in seno al Consiglio di Sorveglianza a fine 2014, con l'incarico di analizzare i benefici e le utilità specifiche attese dai vari modelli di *governance*, al fine di individuare eventuali margini di miglioramento del sistema dualistico vigente o, in alternativa, eventuali motivazioni che avrebbero potuto condurre Intesa Sanpaolo a decidere di sostituire il medesimo.

La Commissione, che ha tenuto costantemente aggiornati il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione del progredire dei propri lavori, ha svolto un'approfondita valutazione, non solo analizzando i profili teorici e giuridici della normativa applicabile e dei diversi modelli disponibili a livello nazionale ed europeo, ma verificando in concreto – tramite testimonianze ed esperienze significative da parte di esponenti di vertice di alcune banche concorrenti – la loro attuazione e i relativi ambiti di forza e di debolezza, con specifica attenzione anche al punto di vista degli investitori istituzionali. Non si è prefissata di individuare il miglior modello di *governance* in astratto, ma quello più idoneo nel concreto ad assicurare

l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli di Intesa Sanpaolo, tenuto conto degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo nonché delle dimensioni e della complessità operativa della Banca e del Gruppo. La Commissione, in particolare, ha condotto la propria ricognizione utilizzando quale criterio guida le funzioni che la normativa assegna agli organi sociali della banca (supervisione strategica, gestione e controllo), condividendo in particolare che – alla luce dell'evoluzione che si è registrata a livello internazionale, specie in ambito bancario, con riguardo al significato e alla portata dell'attività di controllo (che è sempre più concentrata sul momento preventivo e sull'interazione e lo scambio dei flussi, al fine di salvaguardare la necessaria disponibilità di informazioni nel continuo ed *ex ante*) – la scelta del nuovo sistema di *governance* non potesse prescindere dall'attribuzione della funzione di controllo all'organo che svolge la funzione di supervisione strategica, quale presupposto fondamentale per salvaguardare l'immediatezza, l'incisività e l'efficacia della funzione di controllo. Questa considerazione ha portato ad escludere l'utilità di un ritorno al modello c.d. "tradizionale" di amministrazione e controllo basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un separato organo con funzioni di controllo quale il Collegio Sindacale.

Come sopra evidenziato, nello svolgimento del proprio incarico la Commissione ha tratto spunto – oltre che da fattori endogeni (i richiamati esiti del processo di autovalutazione degli Organi) – anche delle modifiche intervenute nel quadro regolamentare, nella loro applicazione al sistema dualistico, che hanno inciso sull'assetto dei rapporti tra Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione: l'enfasi e il rilievo posto in capo alla funzione strategica, una volta individuato nel Consiglio di Sorveglianza l'organo cui è assegnata la responsabilità della stessa, ha comportato una evidente compressione dei poteri e del ruolo del Consiglio di Gestione, anche dal punto di vista del suo concorso – tramite il potere di proposta – all'esercizio della funzione di supervisione strategica. Ne è conseguito anche un aggravio dell'iter deliberativo e procedurale, con riflessi sull'efficienza e la rapidità delle decisioni che – unitamente alla crescente attenzione al governo dei rischi, alla visione strategica e alla trasparenza dei rapporti con il mercato – costituisce un importante fattore critico di successo.

In questo nuovo contesto è emerso come fosse più efficace superare l'impostazione propria del modello dualistico, per adottare il modello c.d. Monistico di amministrazione e controllo (che, come noto, è il sistema considerato più diffuso nei paesi avanzati), regolato oggi, dopo la riforma del diritto societario del 2003, sia dal codice civile sia dal TUF, il quale si caratterizza per il fatto che la funzione di controllo non è affidata a soggetti esterni all'organo di supervisione (Consiglio di amministrazione) come invece accade per il Collegio sindacale nel sistema tradizionale, ma ad alcuni componenti (che formano il Comitato per il controllo sulla gestione) del Consiglio di amministrazione stesso.

Il monistico è stato considerato come il sistema che meglio consente di replicare, all'atto pratico, il positivo esercizio in contemporanea della funzione di supervisione strategica e della funzione di controllo, che ha dato prova di efficienza ed efficacia nell'ambito dell'applicazione del sistema dualistico.

L'adozione di tale sistema consente inoltre di accentrare in un unico organo la funzione di supervisione strategica e di gestione, prevedendo al contempo un equilibrato sistema di deleghe che assegni – ove opportuno e consentito dalla normativa – la funzione di gestione (intesa come gestione corrente del *day-by-day*), in attuazione degli indirizzi strategici definiti dal *board*, a un componente del Consiglio (Consigliere Delegato e Chief Executive Officer) e, per specifiche aree di attività, a Manager esterni al Consiglio (Dirigenti della Banca).

Il sistema monistico presenta, quindi i seguenti ulteriori vantaggi:

- ottimizzazione dell'efficienza della funzione di amministrazione in termini di snellezza e di immediatezza nei rapporti tra supervisione strategica e gestione, senza rinunciare all'approfondita analisi istruttoria e di supporto decisionale che i Comitati endo-consiliari hanno dimostrato di saper svolgere con efficacia;
- risoluzione alla radice delle principali inefficienze del dualistico emerse in sede di autovalutazione: un rapporto più diretto tra l'Organo con funzioni di supervisione strategica e di controllo (il Consiglio di Sorveglianza), l'Organo con funzione di gestione (il Consiglio di Gestione) e il soggetto delegato alla gestione corrente (il Consigliere Delegato e Chief Executive Officer), con evidenti benefici anche in termini di allineamento e condivisione dei flussi informativi.

L'accentramento in capo a un unico Organo delle funzioni di supervisione strategica e di gestione consente, infatti, di "avvicinare" i due distinti momenti dell'attività di amministrazione, permettendo di:

- creare un rapporto più diretto tra chi determina gli indirizzi strategici (il Consiglio nel suo *plenum*) e chi

-
- li deve attuare (il Delegato alla gestione corrente);
- privilegiare l'immediatezza nella circolazione delle informazioni, con conseguenti risparmi di tempi e di costi;
 - favorire una maggiore interazione e dialettica tra chi deve monitorare la coerenza della gestione con gli indirizzi strategici (il Consiglio nella sua collegialità ma soprattutto i Consiglieri non esecutivi) e il delegato alla gestione;
- con benefici, in ultima analisi, in termini di efficienza nello svolgimento della funzione di amministrazione, pur continuando a salvaguardare – in continuità con il dualistico – l'efficacia della funzione di controllo, che rimane incentrata in un Comitato (il Comitato per il Controllo sulla Gestione) costituito all'interno del Consiglio.

La concreta applicazione del monistico alla realtà di Intesa Sanpaolo è incentrata sulle seguenti principali direttrici:

- (i) una chiara ripartizione di ruoli e responsabilità tra gli Organi:
 - il nuovo assetto statutario, prevede l'allocazione in capo al Consiglio di Amministrazione delle competenze precedentemente attribuite al Consiglio di Sorveglianza, quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché dei poteri riconosciuti al Consiglio di Gestione che lo Statuto qualifica come necessariamente riservati alla delibera collegiale;
 - i Comitati endo-consiliari (Rischi, Remunerazione, Nomine) supporteranno – con compiti istruttori, consultivi e propositivi, ognuno per gli ambiti di competenza – il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni, al fine di agevolare l'assunzione di decisioni pienamente consapevoli;
 - il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolgerà i poteri e le funzioni attribuite dalla normativa vigente all'Organo con funzione di controllo e al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, di cui al D. Lgs. 39/2010;
 - il Consigliere Delegato e CEO svolgerà la funzione di gestione corrente, nell'ambito dei poteri che il Consiglio di Amministrazione riterrà di delegargli;
 - i Manager supporteranno il CEO nello svolgimento della funzione di gestione corrente:
 - riuniti in Comitati Manageriali, nell'esercizio dei compiti e dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di specifici Regolamenti;
 - singolarmente o congiuntamente, nell'esercizio dei poteri che saranno loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato.
- ii) la presenza preponderante di Consiglieri non esecutivi e/o indipendenti in grado di assicurare una corretta ed equilibrata dialettica all'interno del Consiglio, un efficace contrappeso nei confronti del Consigliere Delegato e CEO e del Management della Banca e un'adeguata attività di monitoraggio sulle scelte compiute dai medesimi;
- iii) l'importante ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, volto a favorire l'effettiva dialettica nel board, il suo efficace funzionamento e l'apporto fattivo di tutti i Consiglieri, contrastando il rischio di egemonia di un unico soggetto;
- iv) un sistema di flussi informativi adeguati e tempestivi, all'interno degli Organi e tra Organi e funzioni aziendali.

Non va inoltre dimenticato che le suddette direttrici si innestano nell'ambito di un sistema dei controlli interni adeguatamente strutturato, funzionale ed efficace, che non subirà significative trasformazioni a seguito dell'adozione del nuovo modello di governo societario.

Inoltre, in linea con la recente evoluzione degli assetti proprietari di Intesa Sanpaolo – che vede tra i principali azionisti importanti investitori istituzionali internazionali che, nel complesso, detengono il 65% del capitale – il nuovo modello di governo societario, in linea con le migliori pratiche internazionali, appare idoneo ad essere pienamente compreso così da consentire la massima valorizzazione della rappresentanza degli azionisti esteri nel *board* della Banca.

2. IL NUOVO TESTO DI STATUTO

Il nuovo Statuto è allegato alla presente Relazione sub A ⁽¹⁾.

¹ Non si è ritenuto opportuno predisporre una rappresentazione comparata di dettaglio tra il nuovo testo e il testo previgente dell'articolato statutario, essendo stata compiuta la scelta di proporre l'adozione di un nuovo modello di governance e non di riformulare singole disposizioni.

Le modifiche apportate allo Statuto hanno tenuto conto anche delle esigenze di allineamento del modello di governo societario al contesto legislativo italiano, alla regolamentazione delle società quotate e alla normativa di vigilanza bancaria.

A. Costituzione, denominazione, sede e durata della società (Articoli da 1 a 6)

L'adozione del sistema monistico non comporta la necessità di modifiche di tali articoli, che riproducono sostanzialmente le disposizioni vigenti dell'attuale Statuto.

Le deleghe ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e a pagamento conferite al Consiglio di Gestione dall'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 sono state riferite al Consiglio di Amministrazione.

B. L'Assemblea (Articoli da 7 a 11)

Nel modello monistico riflesso nello Statuto approvato dai Consigli, l'Assemblea degli azionisti accresce le proprie competenze rispetto a quanto era previsto nel sistema dualistico il quale – come noto – assegnava al Consiglio di Sorveglianza anziché all'Assemblea talune importanti competenze.

In base all'articolo 7 dello Statuto, l'Assemblea risulterà, tra l'altro, competente a deliberare in merito: i) al bilancio di esercizio e alla distribuzione degli utili; ii) alla nomina, alla revoca e alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla elezione del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione; alla nomina, alla revoca e alla determinazione del compenso specifico dei componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione; iii) alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione; iv) (su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione) al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione legale, nonché alla determinazione del relativo corrispettivo; v) all'approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e del Personale, nonché dei piani basati su strumenti finanziari; vi) alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate in conformità alla disciplina in materia.

Sulla materia delle remunerazioni, in coerenza con la normativa di vigilanza bancaria, è stata esercitata l'opzione che affida all'Assemblea, oltre al compito di approvare i criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

La nuova competenza assembleare sulle operazioni con parti correlate è diretta ad allineare lo Statuto alla disciplina sulla materia per le società con modello monistico. Solamente l'Assemblea può, infatti, essere chiamata ad autorizzare con una procedura deliberativa speciale le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate deliberate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un avviso contrario dello specifico Comitato di consiglieri indipendenti.

In sede straordinaria, l'Assemblea sarà competente a deliberare in merito alle modifiche statutarie (salvi i poteri di "adeguamento normativo" riconosciuti al Consiglio di Amministrazione), oltre che alle altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza.

Per quanto concerne la convocazione, lo svolgimento dei lavori, i diritti di voto e i quorum deliberativi e costitutivi dell'Assemblea, lo Statuto proposto non reca sostanziali modifiche rispetto a quello attuale e le relative previsioni ripercorrono quelle di legge. È stato specificato che l'Assemblea si tiene in un'unica convocazione, ferma restando la possibilità del Consiglio di Amministrazione di stabilire una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Inoltre, se indicato nell'avviso di convocazione, è prevista la possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica,

da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

C. Il Consiglio di Amministrazione (Articoli da 13 a 18)

Nel nuovo assetto monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti del codice civile, Intesa Sanpaolo opera tramite un Consiglio di Amministrazione, alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Lo Statuto ha pertanto articolato la struttura del Consiglio di Amministrazione prevedendo che esso sia composto da un minimo di 15 ad un massimo di 19 membri, nominati dall'Assemblea (**Articolo 13.1**).

In tale ambito, il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da 5 Consiglieri, anch'essi nominati direttamente dall'Assemblea, in coerenza con quanto richiesto dalla normativa di vigilanza bancaria.

È stata altresì considerata una priorità la presenza nel Consiglio di una larga maggioranza di amministratori indipendenti (almeno due terzi dei componenti del Consiglio, tra i quali i consiglieri destinati a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e la nomina da parte del Consiglio di un unico amministratore delegato e capo dell'esecutivo (CEO e Direttore Generale), escludendo che altri amministratori possano avere cariche esecutive e che il Consiglio possa delegare propri compiti ad un comitato esecutivo.

I Consiglieri di Amministrazione restano in carica per tre esercizi (salvi i casi di sostituzione) e sono rieleggibili (**Articolo 13.2**).

Per quanto riguarda le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le disposizioni statutarie (**Articolo 17**) ripercorrono sostanzialmente quanto attualmente previsto per il Consiglio di Gestione. È stato specificato che la deliberazione a maggioranza qualificata (voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione) è richiesta per la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione e per la proposta di revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, oltre che per la nomina e revoca del Consigliere Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. (**Articolo 17.9**). Inoltre, viene regolato l'obbligo di informazione e astensione per i Consiglieri di Amministrazione in presenza di interessi in operazioni della Banca (**Articolo 17.10**).

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 18)

Viene riservato a favore del Consiglio di Amministrazione il compito di deliberare tutti i più rilevanti atti aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione - ferme le proprie competenze considerate indelegabili in base alla legge ed allo Statuto - delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso. Il Consiglio, nell'attribuire la delega al CEO, ne determina contenuto, limiti e modalità di esercizio, definendo inoltre le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione esercita (**Articolo 18.2.1**) tutti i compiti di supervisione strategica della Società previsti dalla normativa vigente in termini di definizione e approvazione del modello di business, degli indirizzi strategici e della propensione al rischio, degli obiettivi e delle politiche di governo dei rischi, delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e dell'assetto organizzativo della Società.

Sono altresì demandate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le ulteriori attribuzioni specificate dallo Statuto (**Articolo 18.2.2**) tra cui, fra l'altro, 1) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica; 2) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro Presidente e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive; 3) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità

attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta. I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 4) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello, di cui determina la composizione, competenze ed i poteri, approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta; 5) la nomina, la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e del responsabile della funzione Tutela Aziendale; 6) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; 7) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e in ogni caso iv) le operazioni aventi valore unitario superiore al valore del 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza.

Il Consigliere Delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione (Articolo 13.4)

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per tutto il tempo in cui tale normativa resterà applicabile, al genere meno rappresentato deve essere riservato almeno un terzo dei Consiglieri.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono altresì possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nello Statuto; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

A tal fine, Intesa Sanpaolo ha scelto di adottare in Statuto un requisito di indipendenza particolarmente rigoroso, prescrivendo per i consiglieri indipendenti l'obbligo di cumulare le condizioni richieste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, promosso da Borsa Italiana e i requisiti di indipendenza prescritti dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 1998, ove questi definiscono condizioni più restrittive. La definizione di indipendenza è articolata nel dettaglio all'Articolo 13.4.3 dello Statuto.

I Consiglieri che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato o altre cariche particolari devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente per tali cariche.

Per quanto riguarda i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono stati previsti requisiti specifici, aggiuntivi rispetto a quelli applicabili in via generale ai componenti del Consiglio di Amministrazione, meglio descritti in prosieguo (cfr. par. F).

Lo statuto regola gli effetti del venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità (Articolo 13.6).

Elezione del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14)

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci, secondo modalità coerenti con la normativa per le società quotate. Le liste possono essere presentate - in continuità con quanto già previsto dall'attuale Statuto - da tanti soci che rappresentano almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Il sistema elettorale definito nello Statuto è basato su un principio maggioritario, temperato attraverso la previsione di una quota di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione assegnata a liste di minoranza secondo i criteri fissati nello Statuto.

Il meccanismo previsto consente quindi di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze azionarie negli Organi aziendali, attraverso la presentazione di liste di candidati all'Assemblea in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, anche in sede di sostituzione degli amministratori eventualmente cessati.

Il modello prevede un'unica votazione per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato per il Controllo sulla Gestione, sulla base di liste di candidati presentate in due sezioni separate.

In particolare, secondo quanto definito nello Statuto (**Articolo 14.2.1**), dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti (lista di maggioranza) sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di cinque o quattro Consiglieri in ragione del numero complessivo di essi (circa un quarto del numero complessivo).

Dalla lista di maggioranza sono in particolare tratti tre Consiglieri per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Tra i Consiglieri espressi dalle liste di minoranza, due sono in ogni caso riservati (**Articolo 14.2.2**) alla lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti (prima lista di minoranza) e non abbia alcun collegamento con la maggioranza, come prescritto dalla normativa. Il primo di tali consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti (**Articolo 14.2.3**) proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza, purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea.

Ove occorra completare la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito del riparto proporzionale, gli ulteriori componenti del Consiglio stesso sono prelevati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino ad esaurimento dei candidati in essa presenti.

Specifiche previsioni sono dirette a regolare il meccanismo di elezione in caso di parità di quoziente (**Articolo 14.3**) e ad assicurare che l'elezione mediante voto di lista permetta una composizione del Consiglio adeguata ai requisiti di professionalità, di indipendenza e di equilibrio di genere (**Articolo 14.4**). Sono poi previste ulteriori disposizioni di completamento (**Articoli 14.5; 14.6; 14.7**). L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice - Presidenti (**Articolo 14.8**).

Cessazione dalla carica e sostituzioni (Articolo 15)

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata ed implica la revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo lo Statuto prevede che la stessa proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione debba illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di

Amministrazione o dal Comitato per il Controllo sulla Gestione deve seguire un percorso deliberativo aggravato.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato mediante cooptazione, rispettando i requisiti richiesti, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea.

Ove, invece, venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare, avente i requisiti prescritti o, in mancanza, vi provvede l'Assemblea convocata senza indugio.

I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e tenendo conto della lista dalla quale il Consigliere cessato era stato tratto.

Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali (Articolo 16)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso stabilito in misura fissa, per l'intero loro periodo di carica, dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio stesso. L'Assemblea determina, inoltre, in misura fissa il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

Fermo quanto sopra, spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

D. Presidente del Consiglio di Amministrazione (Articolo 19)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

Nella determinazione delle responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione si è tenuto conto dei diversi compiti che lo Statuto attuale riserva al Presidente del Consiglio di Sorveglianza e al Presidente del Consiglio di Gestione.

Tra le diverse attribuzioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione i) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, ii) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e l'adeguata dialettica iii) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, iv) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori; v) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, vi) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato; vii) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali; viii) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato; ix) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare; x) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, in subordine, più anziano di età.

E. Consigliere Delegato (Articolo 20)

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società.

Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione. Egli determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale. Nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ferme restando in ogni caso la facoltà di proposta di ogni altro Consigliere e le attribuzioni proprie dei Comitati statutari, come definite dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il Consigliere Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema di controllo interno siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

In caso di urgenza il Consigliere Delegato e CEO può proporre al Presidente l'assunzione di deliberazioni su tutte le materie di competenza del Consiglio (fatte salve quelle non delegabili); sempre in caso di urgenza assume, in via esclusiva, deliberazioni in materia di credito.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato, i) le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione (di cui all'Articolo 18.2.2 lett c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato e ii) le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

F. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione (Articolo 23)

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge compiti particolarmente pervasivi, essendo qualificato dalla normativa stessa come organo di controllo della società ed a tal fine è dotato di tutti i poteri, inclusi quelli ispettivi e di segnalazione alle Autorità, previsti dalla legge e dalla normativa di vigilanza.

Come detto in precedenza al Comitato per il Controllo sulla Gestione è riservata una posizione speciale all'interno del Consiglio di cui fa parte. I suoi componenti sono nominati direttamente dall'Assemblea degli Azionisti e la loro revoca deve essere anch'essa deliberata dall'Assemblea, che ne determina altresì direttamente la remunerazione, tenendo anche conto dei diversi compiti che possono essere affidati al medesimo Comitato.

Il Comitato, in particolare, svolge tutti i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

Tra le diverse attribuzioni, il Comitato: i) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; ii) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile; iii) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; iv) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento; v) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato, scambia con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti ed esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 al comitato per il controllo e la revisione contabile; vi) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa; vii) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio; viii) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere ed ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni; ix) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Spettano poi al Comitato i poteri di richiesta di informazioni, di convocazione del Consiglio di Amministrazione e di ispezione ed il potere di avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni, con le modalità e secondo le procedure previste dal Testo Unico della Finanza (art. 151 – ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Il Comitato deve operare in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate.

Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione (Articolo 13.5)

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione - in aggiunta ai requisiti richiesti per tutti i componenti del Consiglio - devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i più restrittivi requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto.

Essi devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza. Tale requisito speciale di professionalità deve essere stato maturato nell'ambito di cariche o funzioni direttive in imprese bancarie, finanziarie, assicurative o di altra natura di dimensioni qualificate, o in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale e Autorità, la cui competenza abbia attinenza con le suddette attività ovvero in attività professionali ad esse rivolte, o per lo svolgimento di attività di insegnamento universitario in materie giuridico-economiche.

Almeno tre componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono altresì essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere cariche di natura esecutiva in altre imprese o cariche non esecutive in organi sociali (ivi incluse quelle di componente di organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di componente il Comitato per il Controllo assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti degli altri

Comitati di nomina consiliare.

Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi statutariamente previsti, come sopra indicati, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

G. Gli altri Comitati Consiliari obbligatori (Articoli da 24 a 28)

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazione e un Comitato Rischi, che svolgono i compiti previsti dalla normativa vigente a supporto del Consiglio.

Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza Indipendenti.

Il Consigliere nominato presidente di un Comitato deve essere indipendente sulla base delle disposizioni di vigilanza e non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati, quali ad esempio il Comitato per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, con compiti istruttori e consultivi (**Articolo 28**).

H. Bilancio, utili e azioni di risparmio, revisione legale, recesso dei Soci e scioglimento della Società (Articoli da 29 a 34)

Per quanto concerne tali disposizioni statutarie, non sono state disposte modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto dallo Statuto vigente.

I. Norme transitorie e finali (Articoli 35 e 36)

Il testo del nuovo Statuto sociale troverà applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea delle nuove disposizioni statutarie, ad eccezione delle previsioni che regolano la composizione e i requisiti stabiliti per il Consiglio di Amministrazione (Articolo 13) e l'elezione del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14), che troveranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali (**Articolo 35**).

Nel contesto delle disposizioni finali del testo dello Statuto, è stato altresì previsto che il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che cessa con l'adozione del nuovo Statuto assume la carica, non retribuita, di Presidente Emerito (**Articolo 36**). Egli non è componente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione a tale carica, il Presidente Emerito può esprimere pareri e partecipare a riunioni, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Consigliere delegato, affinché la nuova *governance* possa dispiegarsi in continuità di efficienza e di rigore, e collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo.

La disposizione trova applicazione per il triennio successivo alla prima applicazione delle modifiche introdotte dall'Assemblea chiamata ad approvare il nuovo modello di governo societario.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione il diritto di recedere.

* * *

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad approvare la Proposta di delibera di seguito riportata:

Proposta di delibera

L'Assemblea straordinaria degli azionisti della "Intesa Sanpaolo S.p.A.", considerata la relazione del Consiglio di Gestione messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge nonché distribuita ai presenti,

delibera

- 1) *di adottare, con efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali attualmente in carica, il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409 sexiesdecies e seguenti del codice civile, fondato su di un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, dei quali 5 (cinque) facenti altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione;*
- 2) *di stabilire che le deleghe ad aumentare il capitale gratuitamente e a pagamento ex articoli 2443 e 2441, ottavo comma del codice civile conferite al Consiglio di Gestione dall'assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 devono intendersi conseguentemente conferite, per la parte non utilizzata e per tutto quanto in esse contenuto, al Consiglio di Amministrazione;*
- 3) *di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto sociale composto di 36 (trentasei) articoli ed allegato alla relazione del Consiglio di Gestione dando atto che, rispetto al testo attualmente in vigore, sono rimasti invariati, in particolare, la denominazione, la sede, la sede secondaria, l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la durata, il capitale, il numero, il valore nominale e le caratteristiche delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio, la data di chiusura degli esercizi e le norme concernenti la ripartizione degli utili;*
- 4) *di stabilire altresì che tutte le modifiche statutarie troveranno applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'odierna assemblea, fatta eccezione per gli articoli 13 e 14 che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.*

12 gennaio 2016

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro

INTESA SANPAOLO S.p.A.

STATUTO

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

- Articolo 1. Denominazione.
- Articolo 2. Sede.
- Articolo 3. Durata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

- Articolo 4. Oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

- Articolo 5. Capitale sociale.
- Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

- Articolo 7. Assemblea.
- Articolo 8. Convocazione.
- Articolo 9. Intervento in assemblea e voto.
- Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.
- Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- Articolo 12. Sistema monistico.
- Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 13.1. Composizione.
 - 13.2. Durata.
 - 13.3. Integrazione.

-
- 13.4. Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 13.5. Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 13.6. Perdita dei requisiti.
 - 13.7. Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.
- 14.1. Liste di candidature.
 - 14.2. votazione.
 - 14.3. Parità di quoziente e ballottaggio.
 - 14.4. Meccanismo suppletivo.
 - 14.5. Completamento degli assetti.
 - 14.6. Lista unica.
 - 14.7. Assenza di liste.
 - 14.8. Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti.
- Articolo 15. Cessazione dalla carica.
- 15.1. Simul stabunt simul cadent.
 - 15.2. Revoca.
 - 15.3. Sostituzioni.
- Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.
- 16.1. Rimborsi spese.
 - 16.2. Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 16.3. Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 16.4. Remunerazione per particolari cariche.
- Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 17.1. Convocazione.
 - 17.2. Cadenza.
 - 17.3. Richiesta di convocazione.
 - 17.4. Luogo.
 - 17.5. Avviso di convocazione.
 - 17.6. Riunioni.
 - 17.7. Assistenza alle riunioni.
 - 17.8. Validità e maggioranza.
 - 17.9. Deliberazioni a maggioranza qualificata.
 - 17.10. Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.
 - 17.11. Regolamento consiliare.
- Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
- 18.1. Compiti del Consiglio di Amministrazione.
 - 18.2. Competenze non delegabili.
 - 18.3. Incarichi specifici.

18.4. Credito speciale e agevolato.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1. Competenze.

19.2. Poteri suppletivi in caso di urgenza.

19.3. Vice – Presidenti.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1. Nomina e poteri.

20.2. Funzioni.

20.3. Informativa.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2. Consigliere Delegato.

22.3. Altri soggetti.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1. Funzioni.

23.2. Organizzazione.

23.3. Rapporti con le società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

23.4. Raccordo di gruppo.

23.5. Poteri del Comitato.

Articolo 24. Comitati consiliari obbligatori.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Articolo 26. Comitato Remunerazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Articolo 28. Altri Comitati.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 29. Bilancio e utili.

Articolo 30. Azioni di risparmio.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento. RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 31. Revisione legale dei conti.

Articolo 32. Recesso.

Articolo 33. Scioglimento.

Articolo 34. Rinvio alle norme di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35. Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data [...] 2016.

Articolo 36. Presidente Emerito.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la

gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.874.498,36, diviso in n. 16.792.066.343 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.575.782 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (¹).

5.2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria, per le combinate risultanze della delibera dell'8 maggio 2014 e della delibera del [...] 2016 (²), ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più tranches, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto

¹ Le informazioni sul valore del capitale sociale e sul numero delle azioni ordinarie sono state aggiornate ad esito dell'operazione di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. Lo Statuto aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino lo scorso 2 dicembre.

² Nella delibera da sottoporre all'Assemblea sarà precisato che "L'Assemblea, all'uopo, conferisce al Consiglio di Amministrazione le deleghe già attribuite al Consiglio di Gestione in base alla delibera dell'8 maggio 2014".

(i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria, per le combinate risultanze della delibera dell'8 maggio 2014 e della delibera del [...] 2016 ³, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

³ Cfr. nota 2.

-
- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
 - 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
 - 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
 - 4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;
 - 6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;
 - 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - 8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;
 - 9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"), alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservato, salve diverse disposizioni di legge, almeno un terzo dei Consiglieri. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ. e sono rieleggibili.

13.3.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Indipendenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non

risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero

- trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.

13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.

13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero

b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero

c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: *i)* cariche di natura esecutiva in altre imprese o *ii)* cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.

13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti degli altri Comitati di nomina consiliare di cui agli Articoli 24 e 28.

13.6.- Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto.

Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attesti il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): *c.i)* deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; *c.ii)* deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, *c.iii)* deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: *d.i)* una sola lista; *d.ii)* una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; *d.iii)* una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure *d.iv)* solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2.- Votazione.

14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.

14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato

la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste - sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti (“liste di minoranza”, intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l’ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell’ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

14.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di elegerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8.- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice – Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1.- Simul stabunt simul cadent.

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi

consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2.- Revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3.- Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione delle cariche sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

15.3.6. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.

16.1.- Rimborsi spese.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

16.2.- Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l'intero loro periodo di carica, e, inoltre, il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

16.3.- Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggioranza per il Presidente.

16.4.- Remunerazione per particolari cariche.

Fermo quanto previsto all'art. 16.2, spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere

Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

17.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Egli presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio.

17.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

17.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto dall'Articolo 23.5.

17.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

17.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6.

17.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

17.7.- Assistenza alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incumbenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.

Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'Articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'Articolo 15.2;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.

Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ferme restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il *risk appetite framework*, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;
- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;
- b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;
- c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.

I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);

- d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;
- e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;
- f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;
- h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;
- i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statutari di nomina consiliare;
- j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- k) le decisioni concernenti *i)* l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque *ii)*

l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto *i*) di cui sopra e *iii*) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto *i*) di cui sopra e, in ogni caso, *iv*) le operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;

l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti.

Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.

18.3.- Incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1.- Competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

In tale ambito:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- f) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statuari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
- g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
- k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;

-
- l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del “Fondo di Beneficienza ed opere di carattere sociale e culturale”;
 - m) esercita gli altri poteri funzionali all’esercizio della sua carica.

19.2.- Poteri suppletori in caso di urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni dell’Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all’Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all’Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall’Articolo 18.1.

20.2.- Funzioni.

Il Consigliere Delegato

- a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
- c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;
- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1.- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

22.2.- Consigliere Delegato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3.- Altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analogha facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1.- Funzioni.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;
- l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.

Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

23.2.- Organizzazione.

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.

Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: *i)* i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; *ii)* il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; *iii)* il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.

Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza Indipendenti.

Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

TITOLO VI
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;
- c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 30. Azioni di risparmio.

30.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

30.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 29.3.

30.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

30.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

30.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

30.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

30.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalla normativa vigente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 31. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 32. Recesso.

32.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

32.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 33. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 34. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35. Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data [...] 2016.

Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data [...] 2016 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli Articoli 13 e 14, che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.

Articolo 36. Presidente Emerito.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che cessa con l'adozione del presente statuto assume la carica, non retribuita, di Presidente Emerito.

Egli non è componente del Consiglio di Amministrazione. Può esprimere pareri e partecipare a riunioni, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente e/o del Consigliere Delegato, affinché la nuova governance possa dispiegarsi in continuità di efficienza e di rigore.

Collabora con il Presidente del Consiglio di amministrazione nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo di cui all'Articolo 19.1 lettera l).

La presente disposizione trova applicazione per il triennio successivo alla prima applicazione delle modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data [...] 2016.